

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva**

N. 38-845284/2007

OGGETTO: Progetto: “Breve campagna di frantumazione in cantiere situato all’interno dell’area industriale Michelin”
Comune: Torino
Proponente: VENA SCAVI S.n.c. dei F.lli Fisanotti
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva

Premesso che:

- in data 19/06/2007 la Società Vena Scavi s.n.c. dei F.lli Fisanotti, con sede legale in Venaria (TO), Via Juvarra n. 11, Codice Fiscale e Partita IVA 01678570019, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di “Breve campagna di frantumazione in cantiere situato all’interno dell’area industriale Michelin” in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 6 dell'Allegato A2 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “ ex L.R. 40/98”;
- in data 06/06/2007 è stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 “D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività” la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98, in quanto, trattandosi di un’attività che viene effettuata all’interno di un cantiere esistente e già operativo, esso si configura quale modifica/ampliamento di impianto esistente (art.4 c.4 l.r. 40/98);
- in data 28/06/2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26, l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- l’istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. n. 723604 del 28/06/2007 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all’art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998;

Rilevato che:

- le operazioni di recupero (operazione R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” dei cui all’allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06) saranno effettuate nel contesto di un progetto di riconversione di edifici industriali post bonifica amianto dell’area industriale Michelin di Torino – C.So Romania/Strada Cascinette, confinante con il parcheggio dell’ipermercato Auchan;
- il progetto è stato autorizzato con permesso edilizio n. 129/2007 del 27/03/2007 rilasciato dalla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata – Settore Permesso di Costruire della Città di Torino;
- le attività previste dalla Vena Scavi s.n.c. consistranno nelle operazioni di demolizione dei corpi fuori terra di tre fabbricati e nel successivo recupero di parte dei materiali derivanti da queste operazioni;
- le operazioni sono finalizzate per la preparazione dell’area interessata dalla realizzazione di nuove strutture previste dalla concessione edilizia;
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile OM TRACK GIOVE matricola n. 99800900T mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall’impianto di recupero (circa 13.000 mc) saranno rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione:
 - codice CER 170904 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 170902 e 17.09.03);
- si stima che le operazioni di recupero svolte all’interno dell’area dell’area Michelin si concluderanno entro circa 50 giorni lavorativi;
- il risultato del trattamento dei rifiuti in sito è la produzione di materia prima secondaria, previo riscontro positivo al test di cessione, da utilizzare nello stesso cantiere od in altri cantieri della Vena Scavi;

Considerato che:

L’istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati, ha consentito l’evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

- l’attività , svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l’impianto mobile (OM TRACK GIOVE matricola n. 99800900T) per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato ai sensi dell’art. 28, comma 7 del D.Lgs 22/97 ed smi con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche delle Provincia di Torino n. 57-91083/2004 del 29/03/2004;
- il provvedimento autorizzativo sopra riportati, negli allegati “A” e “B”, contengono tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati “A” e “B” del provvedimento autorizzativo dell’impianto mobile di cui costituisce parte integrante, possono considerarsi adeguate a limitare l’impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;

- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati "A" e "B" della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino n. 57-91083/2004 del 29/03/2004 di cui costituiscono parte integrante;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute nel permesso edilizio n. 129/2007 del 27/03/2007 rilasciato dalla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata – Settore Permesso di Costruire della Città di Torino;
 - dovrà essere acquisita l'autorizzazione in deroga acustica ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00 rilasciata dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino e dovranno essere rispettate le prescrizioni in essa contenute;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
 - per l'esecuzione del test di cessione e per le caratteristiche della materia prima secondaria, fare riferimento a quanto stabilito nell'allegato 3 del Decreto 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998";
 - fare inoltre riferimento a quanto stabilito dal Decreto 11 aprile 2007 "applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati";
 - all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998" D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività"
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Breve campagna di frantumazione in cantiere situato all'interno dell'area industriale Michelin" Società Vena Scavi s.n.c. dei F.lli Fisanotti, con sede legale in Venaria (TO), Via Juvarra n. 11, Codice Fiscale e Partita IVA 01678570019, dalla fase di

valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 30.7.2007

SC

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina